

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta,..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Comm. Domenico Posca,.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

nella seduta del 22/03/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la liceità del rifiuto di pagamento di un assegno non trasferibile opposto dall'intermediario trattario a un soggetto diverso dal prenditore, ma legittimatosi quale suo procuratore all'incasso. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Con reclamo del 29 novembre 2010 indirizzato direttamente all'intermediario trattario dell'assegno, la cliente, odierna ricorrente, si è lamentata per il mancato pagamento di un assegno non trasferibile del quale è beneficiaria, e ciò sebbene lo stesso fosse stato presentato per l'incasso tramite un suo procuratore che ne aveva firmato il retro "per procura bancaria" – procura, oltretutto, depositata presso la banca negoziatrice (con cui la cliente intratteneva rapporto di conto corrente e sul quale l'assegno era stato appunto versato) che prevede, tra le altre, anche la facoltà di girare, negoziare, quietanzare e incassare assegni. Non ritenendo legittimo il rifiuto, la cliente ha chiesto all'intermediario trattario il risarcimento dei danni conseguenti al mancato pagamento, e individuati nelle spese, pari ad € 13,59, addebitate dalla banca negoziatrice per il servizio di negoziazione dell'assegno non andato a buon fine.

In assenza di riscontro al reclamo, la cliente si è rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario. Dopo aver nuovamente esposto i fatti nei termini già rappresentati nel reclamo, sulla



premessa del carattere ingiustificato del rifiuto opposto dal trattario la cliente ha concluso reiterando la domanda di risarcimento dei danni.

L'intermediario ha resistito presentando controdeduzioni, nelle quali ha osservato che, atteso il carattere non trasferibile dell'assegno, il rifiuto di pagamento doveva considerarsi legittimo in quanto l'unica firma che poteva essere apposta sul medesimo poteva essere solo quella del prenditore, e che dunque il soggetto investito della procura bancaria "avrebbe potuto semplicemente assolvere alla funzione di mero esibitore del titolo, senza porre su quest'ultimo la sua firma". L'intermediario ha osservato altresì "per completezza" che alla "procura bancaria", a differenza di quella notarile, "non può essere riconosciuto alcun valore giuridico". Ritenendo di aver agito in conformità alla vigente normativa, l'intermediario ha concluso chiedendo il rigetto, perché infondato, del ricorso.

In risposta alle controdeduzioni dell'intermediario, la ricorrente ha fatto pervenire brevi repliche nelle quali ha osservato che la qualificazione "bancaria", riferita alla procura, nulla toglie "alla portata ed alla opponibilità delle facoltà con quella per iscritto conferite, riferendosi piuttosto unicamente al ristretto ambito di operatività in cui quelle facoltà possono essere esercitate".

DIRITTO

Ai fini della soluzione della presente controversia è necessario, innanzitutto, chiarire se e in che limiti la circostanza che a un assegno sia apposta la clausola di non trasferibilità possa valere ad escludere la legittimazione ad incassare il titolo anche di un soggetto investito di poteri di rappresentanza del prenditore, e dunque in che limiti la banca trattaria possa rifiutarsi di procedere al pagamento dell'assegno.

Ebbene, ad avviso del Collegio la tesi sostenuta dall'intermediario secondo cui la presenza di una clausola di non trasferibilità sarebbe di per sé ostativa alla possibilità di pagare il titolo al procuratore del prenditore, e ciò alla luce del disposto dell'art. 43 legge assegni, non appare del tutto condivisibile. Gli è che se la ratio della clausola di non trasferibilità è di impedire la circolazione del credito cartolare sembra al Collegio – in ciò confortato, oltre che da un autorevole, seppure minoritario, indirizzo interpretativo, anche, almeno indirettamente, dalle stesse disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia (cfr., in questo senso, l'art. 2.5 in tema di pagamento degli assegni non trasferibili a persona diversa dal beneficiario, dove la Banca d'Italia, riconoscendo la possibilità alle banche "per ragioni di correttezza nei confronti della clientela" di definire i limiti entro cui si può procedere lo stesso al pagamento anche nei casi in cui sia "eccessivamente oneroso ricorrere al rilascio di procura", sembra implicitamente ammettere che la clausola di non trasferibilità non è preclusiva dell'incasso tramite rappresentante) – che nulla impedisca, a rigore, di ammettere che, nonostante una clausola siffatta, l'assegno possa essere presentato e incassato da un procuratore del prenditore. E ciò appunto perché, in presenza di un soggetto investito della legittimazione rappresentativa, il pagamento a favore di questi equivale, sotto il profilo giuridico, ad un pagamento a mani del prenditore.

Sotto questo profilo sembra, dunque, al Collegio che la clausola di non trasferibilità non impedisca al prenditore di avvalersi della cooperazione di un procuratore per la riscossione del titolo, ma ciò, però, solo ove l'attribuzione del potere di rappresentanza avvenga nelle forme all'uopo prescritte dall'art. 26 della legge assegni, ovvero attraverso il ricorso allo strumento della girata per procura e dunque in guisa tale - attraverso cioè una girata completa, recante cioè sia la firma del girante che l'indicazione del nome del giratario, con accanto la dicitura "per procura" o altra equivalente - da far risultare già dal titolo la legittimazione rappresentativa del giratario. Un tale esito non sembra, d'altra parte,



poter essere contraddetto dalla circostanza che l'art. 43, nel disciplinare l'ipotesi del titolo non trasferibile, espressamente preveda che il prenditore «non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso», in quanto tale disposizione deve essere interpretata non già come norma che intende escludere la possibilità della girata per l'incasso anche a favore di un soggetto diverso dal banchiere - purché, come detto, con le modalità e le forme previste in via generale dall'art. 26 - bensì soltanto come norma che intende circoscrivere i casi in cui a una girata formalmente traslativa, e dunque senza limitazione degli effetti sul terreno cartolare, corrisponda poi, ma solo sul piano del rapporto sottostante, la semplice attribuzione di un mandato all'incasso; eventualità, questa, che viene dall'art. 43 limitata, appunto, alla sola girata eseguita in favore di un banchiere.

E tuttavia, se ci si colloca in questa prospettiva – che ammette sì la possibilità che un titolo non trasferibile possa essere incassato da un procuratore del prenditore ma solo ove la sua legittimazione rappresentativa risulti conferita espressamente sul titolo, appunto nelle forme dell'art. 26 – la conclusione che se ne deve trarre, rispetto alla vicenda concreta sottoposta a scrutinio, è che il rifiuto dell'intermediario di pagare l'assegno non possa essere tacciato di essere illegittimo. E ciò appunto perché non è controverso, nel caso di specie, che la legittimazione rappresentativa del procuratore non era stata espressamente conferita dal prenditore sul titolo, nelle forme indicate dall'art. 26, risultando la girata dell'assegno formalmente come una girata con effetti traslativi del credito cartolare e che non conteneva alcuna limitazione dei suoi effetti tipici, essendo stato invece, il potere di rappresentanza attribuito soltanto sul terreno extracartolare.

Insomma, poiché nella vicenda che ha dato origine alla presente controversia è pacifico che il giratario non era stato investito sul terreno cartolare di una legittimazione rappresentativa, risultando la sua posizione di procuratore ricostruibile solo alla luce delle risultanze del rapporto sottostante, intercorrente tra il prenditore e la banca negoziatrice, nel caso di specie possono ben dirsi sussistere esattamente le condizioni previste dall'art. 43, e sopra descritte, le quali impediscono all'intermediario trattario di procedere al pagamento dell'assegno a favore del giratario appunto perché quest'ultimo risulta essere investito, sul piano cartolare, di una legittimazione piena e non già limitata.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI